

Rassegna Enti Locali



UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ITALIA

www.upel.va.it

n. 36/2023



Lincino Prepositura
S. Maria = silva

S. Maurizio
Prepositura
Vecchia

Lambro
Torrente

S. Biagio

S. Giacomo

Gallarata

S. Andrea

S. Lorenzo

LAGO DI
PYSIANO

1200
Mesevio

Mesevio

Mesiano

Cas

Rassegna Enti Locali

n. 36/2023

Settimana dal 16 al 20 ottobre 2023

RASSEGNA ENTI LOCALI

Proprietà

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Via Como, 40 - 21100 Varese (VA)

t. 0332 287064 - email upel@upel.va.it - PEC upel@legalmail.it

Pubblicazione telematica registrata al n. 5/2021 del Tribunale di Varese

Direttore Responsabile

Dott. Claudio Biondi

Coordinamento Scientifico

Dott. Claudio Biondi

Segreteria di redazione

Claudia Paroli, Giulia Gianola

In copertina: Mappa del Lambro prima della deviazione, Merone (CO)

© Foto: [Cavo Diotti](#)

L'immagine e le notizie presenti nella pubblicazione sono attinte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione non avranno che da segnalarlo a upel@upel.va.it e si provvederà alla rimozione.

Indice

Affari Generali

Danno per l'aspettativa di un dipendente interno	10
Anac: abusi edilizi e accesso agli atti	11
Corte dei conti: Divieto soccorso finanziario anche in caso di società partecipate in liquidazione.....	12
Termine per la risposta ad interrogazione consiliare	14

Appalti

Anac: pubblicità curricula dei commissari di gara e coincidenza tra Rup e presidente.....	18
Anac: domanda di qualificazione delle stazioni appaltanti	18
Consiglio di Stato: Scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto	19
Ministero infrastrutture: richiesta di preventivi e Codice da applicare	20
Appalti: Revisione prezzo e pagamento diretto al subappaltatore	21

Bandi e Finanziamenti

Bandi e finanziamenti - segnalati da UPEL	24
---	----

Cultura

Cavo Diotti, Merone.....	28
--------------------------	----

Finanza

Contabilità e Bilancio

Ministero Interno: contributo per intimidazioni agli amministratori.....	32
Ministero dell'Interno: contributi Pnrr per opere di messa in sicurezza	32
Nuovo fondo crediti inesigibili	33
Decreto: pubblicato il collegato alla legge finanziaria	34
Arconet: Presentazione attività svolta dalla BDAP. Dal 2024 facoltà di approvare il rendiconto elaborato dalla BDAP sulla base dei dati degli enti ...	35
Conferenza Stato Città: Fondi per oltre 2 milioni di euro ai Comuni	37
Arconet: Costituzione del FPV per l'intero quadro economico anche con l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE	38
Fondo per i familiari di studenti vittime di infortuni, arriva il decreto attuativo	41
Decreto sanzioni per ritardata e/o mancata trasmissione nei termini delle certificazioni Covid per l'anno 2022	42
Manovra 2024: il testo del Decreto legge collegato con le misure più urgenti .	44
Manovra di bilancio 2024: Via libera dal Consiglio dei ministri	49
Dipartimento Casa Italia: Bando piccoli Comuni	51
Bandi Avvisi e Contributi Sport Bonus 2023: Apertura seconda Finestra.....	52
Certificazione copertura costi servizi per gli enti deficitari anno 2021	53
Anci: novità dalla conversione del decreto omnibus	54

Tributi

Accertamenti integrativi a gogò	55
Agenzia Entrate: scadenze per la rottamazione-quater	56
Agenzia Entrate: rendita catastale delle centrali eoliche.....	56
Revisione disciplina IRPEF: il testo del primo modulo di riforma fiscale	57
Cgt2 Sicilia: esenzione enti no-profit e utilizzo indiretto dell'immobile	58

Gestione del Territorio

Enti, una montagna di fondi	60
Arera: versamento del contributo e comunicazione dei dati	61
Piani urbani ai raggi X.....	62

Personale

Decreto: aumento sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro	64
Pensioni, a novembre aumento dello 0,8%. Più gli arretrati	64
Freno alla pensione anticipata	65
Scuola, al via assunzione di nuovo personale Ata.....	66
Conferimento incarichi a personale in quiescenza agli uffici di staff di organi politici	67

Polizia Locale – Attività Economiche

Corte di Cassazione: guida in stato di ebbrezza e sanzioni accessorie	70
Corte di Cassazione: è reato scappare durante il verbale	71
Ministero Trasporti: installazione delle strutture portasci e portabiciclette	71

Servizi Demografici

Separazione e divorzio insieme	74
--------------------------------------	----

Affari Generali

Danno per l'aspettativa di un dipendente interno

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Veneto, con sentenza n.114/2023, ha condannato per danno erariale amministratori e dirigenti comunali per l'aspettativa del dipendente interno nominato nello staff del sindaco.

Nel caso di specie, un funzionario privo della laurea era stato nominato, ponendosi in aspettativa, quale dirigente finanziario dell'ente ai sensi dell'art.110 del TUEL, con conseguente danno erariale al Sindaco per l'avvenuta nomina di un dirigente privo del titolo di studio. Lo stesso dipendente, non potendo continuare come dirigente a contratto, è stato nominato nello staff del Sindaco, ai sensi dell'art.90 del TUEL con retribuzione parametrata a quella del dirigente, non essendo previsto dalla normativa la necessità del titolo di studio della laurea per il posto da ricoprire.

Dopo accurate indagini da parte della Procura era stata rilevata una elusione della normativa, in quanto la nomina era avvenuta non per un dipendente pubblico esterno, con obbligo di doversi porsi in aspettativa, ma per un dipendente dello stesso comune.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Veneto, con sentenza n.114/2023, ha confermato la responsabilità erariale a carico del sindaco, della Giunta, del vice segretario e del dirigente finanziario, in ragione delle spese addizionali inutilmente sostenute con il pagamento dell'indennità corrisposta al dipendente.

L'ente non può collocare il proprio personale in aspettativa per la copertura di un posto nello staff del sindaco, pena una evidente duplicazione dei rapporti di lavoro con il proprio ente, non ammesso dalla normativa.

Fonte: Italia Oggi n. 247 del 20/10/2023 pag. 41

Autore: Vincenzo Giannotti

Anac: abusi edilizi e accesso agli atti

Con una [nota del 18 ottobre](#) l'Anac illustra i principi espressi nell'[Atto del Presidente 4111 del 26 settembre 2023](#), in materia di abusi edilizi e accesso agli atti, in cui l'Autorità afferma che, in caso di richiesta di accesso agli incartamenti riguardanti un abuso edilizio, anche se chi ha presentato la richiesta non assume il ruolo di “parte” del procedimento, in quanto non risulta titolare di una situazione giuridicamente rilevante, tuttavia quest'ultimo, in qualità di cittadino, avrà diritto di essere messo al corrente delle decisioni assunte dal soggetto pubblico nei limiti delle disposizioni che regolano la trasparenza amministrativa, che vengono riassunte nel parere.

Fonte: Entionline del 19/10/2023

Corte dei conti: Divieto soccorso finanziario anche in caso di società partecipate in liquidazione

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 220/2023, in riscontro ad una richiesta di parere, in riferimento all'ipotesi di liquidazione di società partecipata, ha ribadito il divieto di soccorso finanziario per le società in liquidazione quale principio di ordine pubblico economico.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta che l'Ente è socio unico di una società a responsabilità limitata, di cui ha deliberato la liquidazione e scioglimento ricorrendo l'ipotesi ex art. 20, c.2, lett.d), Tusp (società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro). Nella richiesta di parere il Comune chiede alla Sezione *“se l'ordinamento consenta l'accollo da parte del comune dei debiti della società a responsabilità limitata risultanti in sede di liquidazione essendo il patrimonio insufficiente per estinguere i debiti sociali”*.

La Sezione ricorda che le previsioni contenute nell'art.21 Tusp sono, da tempo, all'attenzione della giurisprudenza contabile, che, in materia, è pervenuta ad un orientamento consolidato, come evidenziato dalla Sezione nella recente deliberazione n.31/2022/PAR. In tale sede è stato chiarito che *“Secondo le norme di diritto comune, applicabili anche alle società partecipate, nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (articoli 2325 e 2462 c.c.), sicché in assenza di una deroga normativa, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta”*.

Nel caso di partecipazione pubblica ad una società, pur se finalizzata all'esercizio di un servizio alla collettività, non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, l'obbligo di procedere al ripiano delle perdite oltre la propria quota di partecipazione e all'assunzione diretta dei debiti della partecipata.

Ai sensi del comma 5 dell'art.14 del TUSP, il soccorso finanziario è consentito solo al ricorrere degli specifici presupposti individuati dalla norma, laddove la logica *“del salvataggio ad ogni costo”* dell'organismo partecipato può giustificarsi solo in una prospettiva di conservazione e risanamento dell'organismo

partecipato, dettata dal raggiungimento di un pubblico interesse, e, per le società con perdite triennali, al ricorrere degli specifici presupposti individuati dal comma 5. Deve trattarsi, quindi, di trasferimenti straordinari che si giustificano alla luce delle previsioni contenute in atti convenzionali (convenzioni, contratti di servizio o di programma) sottoscritti dall'ente pubblico a fronte dell'affidamento alla società della gestione di servizi pubblici o della realizzazione di investimenti e a condizione che tali misure siano contenute in un piano di risanamento (sottoposto, a sua volta, ad uno specifico iter amministrativo) volto a raggiungere l'equilibrio finanziario entro tre anni.

Nel caso in cui il risanamento e la conservazione siano esclusi, o per volere legislativo o per decisione dell'ente pubblico, e l'organismo sia posto in liquidazione, non solo le previsioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14 sul soccorso finanziario non trovano applicazione, ma viene, altresì, meno l'obbligo per l'ente di accantonamento al fondo perdite, cessando l'attività e l'organismo stesso.

Fonte: Perksolution del 17/10/2023

Termine per la risposta ad interrogazione consiliare

Il termine di 30 giorni entro il quale dev'essere fornita risposta alle interrogazioni consiliari costituisce il termine massimo, ma per quelle urgenti la risposta può essere anche immediata qualora il sindaco sia in possesso degli elementi necessari. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell'Interno, in riscontro ad una richiesta di parere, da parte dei consiglieri comunali, concernente la corretta interpretazione dell'articolo 35, comma 5, del regolamento del consiglio comunale che disciplina le interrogazioni consiliari.

Secondo il ministero, le prerogative dei consiglieri sono disciplinate dall'articolo 43 del TUEL, il quale al comma 3 dispone che il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Allo statuto ed al regolamento consiliare è demandata la disciplina delle modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte. Nel caso di specie, lo statuto del comune in questione non contiene alcuna previsione in ordine alle interrogazioni urgenti; l'articolo 8, comma 3 del regolamento comunale, nello stabilire che la presentazione delle interrogazioni è effettuata nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio, puntualizza che la risposta è obbligatoria nel termine di trenta giorni e, qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima seduta utile del consiglio nei termini previsti dall'apposito regolamento.

Il regolamento disciplina la materia delle interrogazioni all'articolo 35, il quale, al comma 3, dispone che la risposta alle interrogazioni deve essere data entro trenta giorni e, di norma, nella prima adunanza del consiglio che deve tenersi entro il suddetto termine.

Qualora non si tengano adunanze nel termine prescritto, la risposta deve essere data per iscritto. Quanto alle interrogazioni avente carattere urgente, il comma 5, del predetto articolo 35, prevede espressamente che le stesse possono essere effettuate anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il testo dell'interrogazione è rimesso al presidente che ne dà lettura al consiglio e chiede al sindaco di dare risposta immediata qualora disponga degli elementi necessari. In caso contrario, il

sindaco può riservarsi di dare risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione. Dalle norme statali e regolamentari sopracitate emerge che il termine di 30 giorni, entro i quali deve essere fornita la risposta, costituisce chiaramente il termine massimo, ma per le interrogazioni urgenti la risposta può essere anche immediata se il sindaco è in possesso degli elementi necessari.

Il ministero rappresenta, comunque, che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia e in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire un'interpretazione delle norme regolamentari di cui lo stesso si è dotato.

Fonte: Perksolution del 14/10/2023

Appalti

Anac: pubblicità curricula dei commissari di gara e coincidenza tra Rup e presidente

Con una [nota del 19 ottobre](#) l'Anac ha pubblicato il [parere di precontenzioso 448 del 3 ottobre 2023](#), in cui, in relazione alla gara bandita da un Comune per la messa in sicurezza di un tratto stradale, ha chiarito che la mancata pubblicità dei curricula dei commissari di gara d'appalto non incide sulla legittimità degli atti della gara stessa e non può comportare l'annullamento dell'intera procedura; inoltre, l'Autorità precisa che il ruolo di Responsabile unico del procedimento può coincidere con quello di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non venga dimostrata concretamente l'incompatibilità tra i due ruoli attraverso comprovate ragioni di interferenza e di condizionamento.

Fonte: Entionline del 20/10/2023

Anac: domanda di qualificazione delle stazioni appaltanti

L'Anac ha pubblicato [le faq, aggiornate al 12 ottobre](#), relative alla compilazione del modulo di domanda di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Fonte: Entionline del 19/10/2023

Consiglio di Stato: Scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto

La scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa e, impingendo nel merito dell'azione della pubblica amministrazione, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo che, in relazione alla natura e all'oggetto del contratto, non sia manifestamente illogica o basata su travisamento di fatti (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7259).

Le stazioni appaltanti, in sostanza, scelgono tra i due criteri quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, in quanto la specificazione del tipo di prestazione richiesta e delle sue caratteristiche peculiari consente di determinare correttamente ed efficacemente il criterio più idoneo all'individuazione della migliore offerta.

Il criterio del prezzo più basso, in cui assume rilievo la sola componente prezzo, può presentarsi adeguato quando l'oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto.

Ne deriva che potrà essere adeguato al perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione il criterio del minor prezzo quando l'oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate. In questo caso, qualora la stazione appaltante sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l'oggetto del contratto, potrà non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell'offerta, in quanto l'esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l'esigenza dell'Amministrazione. L'elemento quantitativo del prezzo rimane, quindi, l'unico criterio di aggiudicazione.

Al contrario, la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà in considerazione quando le caratteristiche oggettive dell'appalto inducano a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, uno o più aspetti

qualitativi. In questo caso l'Amministrazione potrà ritenere che l'offerta più vantaggiosa per la specifica esigenza sia quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo; la stazione appaltante dovrà valutare se uno o più degli aspetti qualitativi dell'offerta concorrano, insieme al prezzo, all'individuazione della soluzione più idonea a soddisfare l'interesse sotteso all'indizione della gara. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, nella [sentenza 08706/2023](#).

Fonte: Perksolution del 18/10/2023

Ministero infrastrutture: richiesta di preventivi e Codice da applicare

Il Ministero delle infrastrutture ha pubblicato il [parere n. 2170 del 24 luglio 2023](#), con cui interviene sul dubbio se, in caso di richiesta di preventivi, propedeutica ad un affidamento diretto, inviata prima del 30 giugno 2023, la determina di affidamento del servizio predisposta a luglio 2023 debba fare riferimento al D.Lgs. 50/2016 o al D.Lgs. 36/2023: il Ministero chiarisce che se la richiesta di offerta è antecedente al 1° luglio, si applica il D.Lgs. 50/2016, a prescindere quindi dalla determina, mentre se è successiva a tale data allora trova applicazione il nuovo Codice.

Fonte: Entionline del 16/10/2023

Appalti: Revisione prezzo e pagamento diretto al subappaltatore

Com'è noto il nuovo Codice dei contratti approvato con D.lgs. 36/2023 ha recepito, a regime, la disciplina introdotta dalla normativa emergenziale con l'art. 29 del d.l. 4/2022 prevedendo, all'art. 60, che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento sia obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi, da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo ed operanti nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, ha prescritto doversi utilizzare i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Accade di frequente che l'operatore economico aggiudicatario si avvalga per l'esecuzione di alcune prestazioni dell'appalto di subappaltatori.

Secondo l'art. 119 comma 11 del D.lgs. 36/2023 "La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Dalla normativa risulta che la revisione dei prezzi vada determinata in relazione alle prestazioni da eseguire, con la conseguenza che – ove si tratti di prestazioni facenti capo al subappaltatore e ai titolari di subcontratti, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 119, co. 11, d.lgs. 36/2023 – la stazione appaltante procederà al pagamento diretto in favore di questi ultimi anche del maggior importo rideterminato in applicazione della revisione prezzi.

Con l'ulteriore indicazione che le stazioni appaltanti potranno disciplinare, nei documenti di gara, tale situazione.

Fonte: Perksolution del 14/10/2023

Bandi e Finanziamenti

Bandi e finanziamenti - segnalati da UPEL

Le principali opportunità di finanziamento a disposizione delle pubbliche amministrazioni

- **Amministrazione e Sicurezza**

NEW • Fondo a sostegno dei comuni a rischio di squilibrio finanziario
Regione Emilia-Romagna. Scadenza 23 ottobre 2023. [Dettagli](#)

NEW • Contributi per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata
Regione Lazio. Scadenza 16 novembre 2023. [Dettagli](#)

- **Attività produttive, Commercio, Sport, Turismo**

NEW • Manifestazione d'interesse per il Fondo Unico Nazionale del Turismo
Regione Marche. Scadenza 17 novembre 2023. [Dettagli](#)

- **Cultura**

NEW • Salvaguardia di beni immobili culturali | *Regione Veneto*
Scadenza 2 novembre 2023. [Dettagli](#)

- **Digitale e Sviluppo**

NEW • Adozione piattaforma pagoPA
Dipartimento per la trasformazione digitale
Altri Enti: scadenza 2 febbraio 2023. [Dettagli](#)

PROROGATO • Infrastrutture digitali
Dipartimento per la trasformazione digitale
Altri enti e PA centrali: scadenza 30 novembre 2023. [Dettagli](#)

- **Tecnica**

NEW • Ricognizione interventi urgenti e contributi autonoma sistemazione
Regione Lombardia. Scadenza 26 ottobre 2023. [Dettagli](#)

NEW • Interventi di rimozione e smaltimento rifiuti | *Regione Veneto*
Scadenza 6 novembre 2023. [Dettagli](#)

NEW • Sostegno all'attività delle commissioni locali valanghe
Regione Piemonte. Scadenza 10 novembre 2023. [Dettagli](#)

NEW • Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico | *Regione Umbria*
Scadenza 6 novembre 2023. [Dettagli](#)

PROROGATO • Piani di Sviluppo di Green Communities | *Regione Piemonte*
Scadenza 30 novembre 2023. [Dettagli](#)

- **Welfare**

NEW • Educazione ambientale e alla sostenibilità | *Regione Lombardia*
Scadenza 17 novembre 2023. [Dettagli](#)

NEW • Piemonte e Africa sub-sahariana | *Regione Piemonte*
Scadenza 20 novembre 2023. [Dettagli](#)

NEW • Diritto allo studio | *Regione Sardegna*
Scadenza 1 dicembre 2023. [Dettagli](#)

NEW • Legalità e contrasto a ogni forma di violenza | *Regione Piemonte*
Scadenza 4 dicembre 2023. [Dettagli](#)

Consulta tutti i bandi e finanziamenti nazionali aperti alla pagina

<https://upel.va.it/bandi-e-finanziamenti/>

Cultura

Cavo Diotti, Merone

A Merone si trova la diga piú antica d'Italia.

Si tratta del **Cavo Diotti**, che regola il flusso del Lago di Pusiano.

Realizzato sul finire del Settecento, ed inaugurato nel 1812, lo sbarramento ha assicurato per due secoli la protezione dalle piene e dalla siccità. La sua esistenza ha anche garantito la sopravvivenza delle numerose manifatture che sfruttavano le acque del Lambro. Negli anni Ottanta il manufatto, mai restaurato, fu dismesso ma le piene dei primi anni duemila ne dimostrarono l'utilità strategica.

Nel 2016, dopo due anni di lavori, il Cavo Diotti ha quindi riaperto, tornando a proteggere la Valle del Lambro settentrionale dalle alluvioni.



Cavo Diotti - ©Foto: [Comune di Merone – Pagina Facebook](#)

L'opera idraulica si colloca in un punto strategico, alla confluenza del Lambro (prima della deviazione del Lambrone) e degli emissari dei laghi di Pusiano e Alserio. È composta da un primo tratto di canale a cielo libero, da un edificio che contiene le opere di regolazione e da un canale interrato. Le due paratie regolano il flusso del lago di Pusiano, diminuendo la portata del Lambro nei periodi di piena e rilasciando gradualmente l'acqua verso valle.

L'antica casa del camparo è stata trasformata in un'aula didattica mentre il Cavo Diotti è visitabile in occasione di aperture straordinarie.

[Scopri il Comune di Merone](#)

Luoghi *in* Comune

è la mappa culturale realizzata da UPEL per scoprire le bellezze dei comuni. Il progetto prevede la creazione di una vetrina culturale e turistica, da arricchire in sinergia con Voi.

[Cerca e scopri il tuo comune](#)

Info e adesioni: cultura@upel.va.it - +39 379 235 6593

[Finanza](#)

Bilancio/Contabilità

Ministero Interno: contributo per intimidazioni agli amministratori

Con [comunicato del 18 ottobre 2023](#) il Ministero dell'Interno avverte di aver provveduto all'erogazione del contributo 2023, previsto dall'art. 1, comma 589, della legge 234/2021, come incrementato dall'art. 1, comma 820, della legge 197/2022, assegnato agli enti locali che hanno subito nell'anno precedente episodi di intimidazione nei confronti dei propri amministratori, connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate; le spettanze per ogni Comune sono quelle allegate al [D.M. 5 settembre 2023](#).

Fonte: Entionline del 20/10/2023

Ministero dell'Interno: contributi Pnrr per opere di messa in sicurezza

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il [D.M. 10 ottobre 2023](#), di rettifica degli allegati A) e B) e dell'art. 7, comma 1, lettera a), del [decreto del Ministero dell'interno del 28 marzo 2023](#), relativo all'assegnazione di risorse Pnrr ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Fonte: Entionline del 20/10/2023

Nuovo fondo crediti inesigibili

Il D.M. del 25 luglio 2023, nel modificare l'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, interviene anche sulla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'art. 2, lett. i), del Decreto 25 luglio 2023 novella l'esempio 5 dell'allegato 4/2 - Principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria. Tale esempio precedentemente prevedeva che, a regime, il Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) dovesse essere determinato sulla base della media semplice degli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, ora, invece, dispone che, come accaduto nei primi anni di applicazione del nuovo ordinamento, si possa considerare anche la media ponderata secondi i pesi indicati. In pratica, il responsabile del servizio finanziario può decidere tra le seguenti modalità di calcolo:

- la media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- il rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- la media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

La scelta della modalità di calcolo deve essere motivata e va garantita la continuità nel metodo. Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

La scelta della media ponderata accresce il peso degli incassi più recenti e può essere funzionale ad abbattere il peso dell'accantonamento nel caso in cui l'ente abbia avviato percorsi di rafforzamento della propria capacità di recupero. Nel dettaglio, il decreto prevede che gli enti che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata

triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi corrispondenti a nuove e maggiori entrate di competenza e incrementi delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo attraverso relazioni semestrali, possono ridurre il Fcde fino (e non oltre) all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione vale anche per l'ammontare del Fcde da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

Fonte: Italia Oggi n. 247 del 20/10/2023 pag. 42

Autore: Matteo Barbero

Decreto: pubblicato il collegato alla legge finanziaria

Nella G.U. n. 244 del 18 ottobre è stato pubblicato il [D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023](#), recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ovvero il collegato alla legge di bilancio 2024.

Fonte: Entionline del 20/10/2023

Arconet: Presentazione attività svolta dalla BDAP. Dal 2024 facoltà di approvare il rendiconto elaborato dalla BDAP sulla base dei dati degli enti

Nella seduta del 27 settembre u.s., la Commissione Arconet ha presentato l'attività svolta dalla BDAP-Bilanci armonizzati per l'acquisizione dei bilanci degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali, che ha consentito la realizzazione di una banca dati che costituisce un prezioso patrimonio di informazioni contabili, disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai privati.

La presentazione conferma i dati positivi riguardanti la situazione di invio alla BDAP di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, prossimi alla percentuale del 100%. Invece, anche a causa dell'assenza di sanzioni, la situazione di invio degli altri enti non è soddisfacente, solo il 50% degli enti strumentali in contabilità finanziaria e il 18% degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale trasmette i propri bilanci alla BDAP. Dai risultati riferiti all'invio del piano degli indicatori riguardante il bilancio di previsione da parte delle regioni, è emerso che negli ultimi 5 anni tale documento contabile è stato trasmesso solo da un numero limitato di enti (circa 5 – 9). Il numero dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, che nel 2022 hanno esercitato la facoltà prevista dall'art. 232 del TUEL di non adottare la contabilità economico patrimoniale, e di elaborare lo stato patrimoniale con modalità semplificate, è aumentato rispetto all'esercizio precedente, attestandosi a circa l'80%.

Per quanto riguarda l'evoluzione dei controlli applicati dalla BDAP ai bilanci trasmessi dagli enti, si evidenzia che l'introduzione di nuovi controlli (prevista sempre in modalità "non bloccante") determina sempre un incremento iniziale del numero degli errori destinato a ridursi gradualmente nel tempo, grazie all'attivazione di un processo di "apprendimento" delle modalità corrette di invio dei dati. Tale andamento conferma l'efficacia del metodo adottato dalla BDAP-bilanci armonizzati per innalzare la qualità dei dati trasmessi dagli enti senza peggiorare la situazione di invio dei bilanci, attraverso la graduale introduzione dei controlli, inizialmente in modalità non bloccante, destinati ad evolvere in controlli bloccanti, a seguire di un processo di apprendimento. In particolare,

l'analisi costante sia dei dati trasmessi, sia degli effetti dei controlli non bloccanti, consente le necessarie valutazioni per decidere quali controlli far evolvere da non bloccanti in bloccanti e quando introdurre nuovi controlli non bloccanti.

Nella presentazione sono illustrati anche i risultati del primo anno di sperimentazione del progetto "Approvazione del rendiconto inviato alla BDAP", cui hanno partecipato n. 24 enti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'Unione delle Province Italiane (UPI), dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), o autocandidatisi. Nel corso del 2023 gli enti sperimentatori hanno verificato il file in formato pdf del rendiconto 2022 elaborato dalla BDAP sulla base del file xbrl trasmesso da ciascun ente e hanno segnalato gli interventi informatici necessari per consentire, nel 2024, l'approvazione del rendiconto 2023, del file pdf inviato alla BDAP. Le segnalazioni degli enti partecipanti hanno consentito anche di migliorare la grafica del file pdf riguardante il rendiconto.

In assenza di eventuali ulteriori criticità, a decorrere dal rendiconto 2024, la facoltà di approvare il rendiconto elaborato dalla BDAP sulla base dei dati trasmessi dagli enti sarà consentita a tutti.

Fonte: Perksolution del 19/09/2023

Conferenza Stato Città: Fondi per oltre 2 milioni di euro ai Comuni

Nella seduta della Conferenza Stato-Città del 18 ottobre 2023 l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole sullo Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto dell'incremento di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione fino a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023.

Con il provvedimento in esame viene ripartito, secondi i criteri indicati nella nota metodologica e gli importi specificati nel relativo piano di riparto, l'incremento del fondo per il sostegno agli enti in deficit strutturale – pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 – a favore dei comuni di Avola, Caccamo, Labico e Venafro.

Successivamente, l'ANCI e l'UPI hanno approvato la delibera – prevista dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008 – con la quale si definisce la quota del contributo del Ministero dell'istruzione e del merito per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche statali, da assegnare ai comuni che hanno raggiunto la percentuale minima prevista di raccolta differenziata, come da dati forniti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) relativi all'anno 2021 (ultimo anno disponibile). La quota complessiva delle risorse ammonta a oltre 50 milioni di euro.

Fonte: Perksolution del 19/09/2023

Arconet: Costituzione del FPV per l'intero quadro economico anche con l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE

Con la [FAQ n. 53](#) del 18 ottobre 2023, Arconet fornisce chiarimenti in merito alla costituzione e mantenimento del Fondo Pluriennale Vincolato nell'ambito dei lavori pubblici, nelle more dell'adeguamento dei principi applicati al d.lgs. n. 36 del 2023. Il nuovo codice articola la progettazione secondo due livelli: il progetto di fattibilità tecnico ed economica (PFTE) e il progetto esecutivo, con l'eliminazione della fase di progettazione definitiva. Il PFTE deve essere elaborato e sviluppato prevedendo un grado di approfondimento equivalente al vecchio progetto definitivo.

Nelle more dell'adeguamento dei principi applicati al d.lgs. n. 36 del 2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, Arconet ritiene che gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, adeguandolo alle novità del d.lgs. n. 36 del 2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell'opera. Ne consegue, quindi, la possibilità per l'ente di poter costituire il Fondo Pluriennale Vincolato nel caso di avvio formale delle procedure di affidamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica.

A tal riguardo, la Commissione Arconet fornisce un possibile esempio di adeguamento del paragrafo 5.4.9 al d.lgs. n. 36 del 2023.

Allegato 4/2 – Paragrafo 5.4.9

La conservazione del FPV per le spese non ancora impegnate

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti di lavoro pubblici che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.

c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;

d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

– nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti il progetto di fattibilità tecnica ed economica o il progetto esecutivo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;

– nell'esercizio in cui è stata verificata la progettazione esecutiva destinata ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento ;

– nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione esecutiva;

– nell’esercizio in cui la procedura di affidamento della progettazione esecutiva è aggiudicata, ecc. Nel rendiconto dell’esercizio in cui non risulta realizzata l’attività attesa nell’esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

e) entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Fonte: Perksolution del 19/09/2023

Fondo per i familiari di studenti vittime di infortuni, arriva il decreto attuativo

È stato registrato dalla Corte dei Conti il [decreto interministeriale 25 settembre 2023](#) con cui si definiscono le modalità per l'accesso al Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni, istituito dal Decreto Lavoro. Il provvedimento, firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, di concerto con i Ministri dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e dell'Università e della Ricerca, Annamaria Bernini dovrà essere ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Composto di 7 articoli, il DM chiarisce requisiti e criteri di determinazione delle prestazioni e le modalità per accedere al Fondo, strumento istituito per garantire un sostegno economico fino a 200mila euro (esentasse) ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative. Le somme erogate sono cumulabili con l'assegno una tantum Inail per gli assicurati.⁴

Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per il 2023 (2 milioni l'anno a partire dal 2024) per poter accogliere le domande di sostegno economico da parte dei familiari di studenti vittime di infortuni occorsi a partire dal 2018. L'istanza in quest'ultimo caso dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale.

Fonte: Perksolution del 19/09/2023

Decreto sanzioni per ritardata e/o mancata trasmissione nei termini delle certificazioni Covid per l'anno 2022

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il [Decreto del 16 ottobre 2023](#) concernente la determinazione delle sanzioni alcuni enti locali per ritardata e/o mancata trasmissione nei termini delle certificazioni per l'anno 2022 di perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il comma 3 dell'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della legge n. 178 del 2020, stabilisce che gli enti locali che trasmettono la certificazione in argomento oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la certificazione viene trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione è operata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024.

La citata riduzione viene inoltre operata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024 qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio tardivo della certificazione le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapacienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Gli enti di cui agli allegati 1 e 2, che hanno inviato la certificazione per l'anno 2022 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023 ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati alla riduzione delle fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite a titolo di fondo di cui all'art. 106 del DL 34/2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024.

Gli enti di cui agli allegati 3 e 4 che hanno inviato la certificazione per l'anno 2022 nel periodo dal 1° al 31 luglio 2023, sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 106, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024.

Gli enti di cui agli allegati 5 e 6 che non hanno inviato la certificazione per l'anno 2022 entro il termine del 31 luglio 2023, sono assoggettati alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite ai sensi dell'art. 106, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati.

Allegati

[Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 1](#)

[Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 2](#)

[Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 3](#)

[Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 4](#)

[Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 5](#)

[Decreto 16 ottobre 2023 – Allegato 6](#)

Fonte: Perksolution del 18/09/2023

Manovra 2024: il testo del Decreto legge collegato con le misure più urgenti

Con il via libera alla manovra da parte del Consiglio dei ministri di oggi, è stato approvato un [Decreto-legge](#) di 24 articoli che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Di seguito alcune tra le principali misure.

Anticipo conguaglio di perequazione anno 2023 – Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, viene anticipato il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni.

Campagna reddituale – Si dispone che il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d’imposta 2021 e alle verifiche reddituali del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020 sia avviato entro il 31 dicembre 2024.

Anticipo rinnovo contratti pubblici – Si dispone, per il mese di dicembre 2023, l’incremento, a valere sull’anno 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli.

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette – Si prevede, solo per il 2023 per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi. Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso, degli interessi, a partire dalla seconda rata.

Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – Si proroga al 30 giugno 2024 il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento,

senza l'applicazione di interessi e sanzioni, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. Inoltre, si proroga di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti impositivi da parte dell'Agenzia delle entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.

Contributo di solidarietà – Si istituisce un nuovo contributo di solidarietà, per l'anno 2024, a carico dei soggetti che si avvalgono della facoltà di escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.

Modifiche alla disciplina della participation exemption sulle plusvalenze – Si estende il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile (c.d. participation exemption) alle plusvalenze realizzate su azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d'investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che sono ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società.

Riduzione delle accise sui prodotti energetici – Si prevede che il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio possa essere adottato se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere.

Disposizioni in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano – Si introduce la possibilità per le regioni che risultano in squilibrio economico di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle

maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario; si chiarisce il ruolo di holding svolto dalle regioni rispetto agli enti sanitari, stabilendo che le stesse determinano il finanziamento degli enti sanitari, assegnando le relative quote con uno o anche più atti (ove necessario), potendo rimodulare il finanziamento disponibile fra gli enti sanitari stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio, in una prospettiva di equilibrio di bilancio consolidato.

Trasporto pubblico locale – Si incrementa di 500 milioni di euro, per l'anno 2023, la dotazione del Fondo destinato all'erogazione del contributo straordinario riconosciuto agli enti locali al fine di garantire la continuità dei servizi erogati; si incrementa di 35 milioni di euro, per l'anno 2023, il fondo finalizzato a riconoscere il buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Edilizia universitaria – Si istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore e a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 – Riforma 1.7 del PNRR.

Anticipo investimenti FS – Si prevede un'anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all'anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia per nuove opere che per manutenzione straordinaria.

Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese – Nuova Sabatini: si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature).

Contenzioso Strada dei Parchi – Si incrementa il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la gestione temporanea da parte di ANAS S.p.a., nelle more delle procedure di gara per l'affidamento a un nuovo concessionario, di strade o autostrade sottoposte a procedure di revoca di decadenza o di risoluzione.

Anticipo difesa – Si incrementa l'autorizzazione di spesa prevista per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

Sport – Coni: si prevede un incremento pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del Coni per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; velodromo di Spresiano: si prevede un contributo pari a 8 milioni di euro per il 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano.

Fondo nazionale delle politiche sociali – Si incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali.

Adempimenti contributivi – Si prevede la regolarizzazione degli obblighi contributivi a carico delle pubbliche amministrazioni per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, a condizione che sia correttamente implementata la posizione assicurativa.

Misure per le scuole dell'infanzia paritarie – Si incrementa, per l'anno 2023, il contributo statale alle scuole dell'infanzia paritarie previsto dalla legge di bilancio per il 2022.

Misure in materia di immigrazione, sicurezza e per prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina – Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati e in favore dei minori non accompagnanti. Si ridetermina per il 2023

e si rifinanzia per il 2024 l'autorizzazione di spesa che abilita il Ministero dell'interno a utilizzare prestazioni di lavoro con contratto a termine per gli Sportelli Unici Immigrazione. Si prevede in favore dei comuni confinanti con altri Paesi europei e dei comuni costieri, interessati dai flussi migratori, un contributo straordinario per l'anno 2023. Si incrementano le risorse finanziarie destinate ad assicurare la funzionalità della rete dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Si dispone un'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 per consentire il proseguimento delle attività connesse al soccorso e all'assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. Si proroga l'autorizzazione di spesa per l'anno 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.

Fonte: Perksolution del 17/09/2023

Manovra di bilancio 2024: Via libera dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato nella seduta del 16 ottobre il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

Le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previsti, inoltre, il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e misure in favore delle famiglie numerose e per la natalità.

Taglio cuneo fiscale – Circa dieci miliardi sono destinati al rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale-contributivo (7% per i redditi fino a 25 mila euro, 6% per i redditi fino a 35 mila euro).

Rinnovo contratti P.A. – Cinque miliardi per i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione, a cui si aggiungono circa 2,5 miliardi destinati al personale medico sanitario.

Sanità – Previsto uno stanziamento aggiuntivo pari a 3 miliardi per l'anno 2024 (al quale devono aggiungersi le risorse PNRR e 300 milioni riconosciuti alla Regione Siciliana) e 4,2 miliardi a decorrere dall'anno 2026. Tra le misure previste, una indennità per medici e altro personale sanitario impegnati nella riduzione dei tempi delle liste di attesa. Si stanziano risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il potenziamento dell'assistenza territoriale anche con riferimento a nuove assunzioni di personale sanitario. Per i residenti stranieri, cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea, si prevede la possibilità di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del SSN, versando un contributo di 2.000 euro annui. L'importo del contributo è ridotto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari.

Famiglie e bonus natalità – In favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro. Confermata la carta "dedicata a te" nella misura di 600 milioni di euro per l'anno 2024, si integra lo

stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro per l'anno 2024 e si stanziavano risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel primo trimestre dell'anno prossimo, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti. Si aggiunge un altro mese di congedo parentale, retribuito al 60 per cento, per i genitori con figli fino ai 6 anni.

Rafforzato il bonus asili nido – Si aumenta il fondo per il bonus di oltre 150 milioni di euro.

Canone Rai – Diminuisce il canone Rai, da 90 a 70 euro all'anno. Alla riduzione corrisponde un'integrazione del finanziamento della Rai per le spese relative agli investimenti. La dotazione complessiva subisce, quindi, una lieve modifica in linea con i tagli previsti per i ministeri (da 440 a 420 milioni).

Lavoro – Confermata la detassazione dei premi di produttività al 5 per cento e dei fringe benefit fino a 2 mila euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri (i benefici potranno essere riconosciuti anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa). La decontribuzione assume un volto nuovo con riferimento alle donne lavoratrici, prevedendo che la quota dello sgravio sia pari all'intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno due figli fino all'età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo.

Imprese – Rinviata fino al 1° luglio 2024 l'entrata in vigore della plastic e sugar tax. Per le imprese e per sostenere gli investimenti privati sarà previsto un credito d'imposta per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

Pensioni – Alcune revisioni riguarderanno l'APE: l'innalzamento a 36 anni del requisito contributivo per gli uomini; requisiti diversi per le donne e quota 104 con alcune specifiche che tengono conto della necessità di valorizzare chi vuole rimanere al lavoro.

Infrastrutture e autonomie – La manovra assicura le risorse necessarie per avviare i lavori di costruzione del ponte sullo Stretto di Messina e diversi investimenti a vantaggio delle Regioni (50 milioni), enti territoriali (per la

progettazione 100 milioni) e amministrazioni centrali (circa 27 miliardi nel periodo 2024-2038).

Investimenti e garanzie pubbliche – Approvato il piano che riforma la gestione delle garanzie pubbliche, che ha l'obiettivo di indirizzare lo strumento su investimenti anche sociali che garantiscano un alto valore aggiunto come quelli nelle infrastrutture strategiche e per la transizione tecnologica, verde e digitale delle imprese. L'obiettivo è trasformare le garanzie in leve per investimenti fortemente addizionali e per coinvolgere gli investitori privati.

Fonte: Perksolution del 17/09/2023

Dipartimento Casa Italia: Bando piccoli Comuni

Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio ha pubblicato una [nota, del 13 ottobre](#), con cui, relativamente al Bando piccoli Comuni, fornisce indicazioni per la compilazione schede e avverte che le [Faq del 28 settembre](#) sono state ripubblicate con ulteriori chiarimenti e aggiornamenti relativi al bando.

Fonte: Entionline del 17/10/2023

Bandi Avvisi e Contributi Sport Bonus 2023: Apertura seconda Finestra

Il Dipartimento dello Sport rende noto che è stata aperta una seconda finestra per la partecipazione al contributo Sport Bonus 2023.

Le domande per la partecipazione al BANDO SPORT BONUS 2023 devono essere presentate tramite l'apposita piattaforma reperibile al seguente link: <https://avvisibandi.sport.governo.it/>, **a decorrere dal 16 ottobre, ore 8.00, fino al 16 novembre, ore 23.59.**

Con la nuova legge di bilancio (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614) è stata estesa anche per l'anno 2023 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l'anno 2019 all'art. 1 commi da 621 a 626.

I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell'importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo. Il limite all'importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022), mentre l'ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l'anno in corso.

Anche per il corrente anno, il procedimento risulta definito dal d.p.c.m. 30 aprile 2019 e prevede l'apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre. Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati a effettuare l'erogazione liberale.

A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese a usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Fonte: Perksolution del 16/09/2023

Certificazione copertura costi servizi per gli enti deficitari anno 2021

Con la [Circolare n. 96/2023](#) il Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti in merito alle modalità di compilazione e trasmissione della certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l'anno 2021 per gli enti locali strutturalmente deficitari, per gli enti locali in dissesto finanziari ed enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale.

Sono tenuti alla certificazione i comuni, le province, le città metropolitane e le comunità montane che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- strutturalmente deficitari nel 2021, sulla base dell'apposita tabella allegata al rendiconto di gestione 2019;
- soggetti, ai sensi dell'art. 242, comma 6 del TUEL, in via provvisoria ai controlli centrali;
- in dissesto finanziario;
- in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

I certificati dovranno essere trasmessi entro il 31 dicembre 2023, sottoscritti digitalmente dal Segretario, dal Responsabile Finanziario e dall'Organo di revisione, utilizzando i modelli approvati con [decreto](#) del 8 novembre 2021.

L'art. 243, comma 5 del TUEL prevede una sanzione per gli enti che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non abbiano dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la certificazione.

La sanzione è pari all'1% delle entrate correnti risultanti dal rendiconto del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei livelli minimi di copertura.

Fonte: Perksolution del 16/09/2023

Anci: novità dalla conversione del decreto omnibus

L'[Anci ha elaborato una nota sintetica](#) sulle principali misure di interesse per gli enti locali contenute nel D.L. n. 104 del 10 agosto 2023 (c.d. decreto "Omnibus") recante "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", come convertito definitivamente in legge.

Fonte: Entionline del 16/10/2023

Tributi

Accertamenti integrativi a gogò

Gli enti locali possono emanare gli accertamenti integrativi senza alcun limite.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 25 settembre 2023, n. 27261. I tributi locali seguono regole sull'attività di accertamento diverse rispetto a quelli erariali. Pertanto, gli enti locali possono emanare gli accertamenti integrativi senza alcun limite. Può essere emanato un nuovo accertamento per lo stesso anno d'imposta anche se è stato già notificato un precedente atto.

L'unicità dell'accertamento è prevista solo per l'Iva e le imposte sui redditi, perché, in questo caso, la legge consente la notifica di un atto integrativo solo in presenza di nuovi elementi non conosciuti al momento dell'adozione del primo provvedimento.

Va ricordato che, gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Nel caso delle dei tributi locali, le norme "fanno salva ogni ulteriore azione di accertamento dell'ente locale nei termini di decadenza previsti, senza alcun riferimento a pretese dell'ente impositore che si basino su fonti diverse da quelle prese a base dall'accertamento parziale"; la legge n. 296/2006, che disciplina i tributi amministrati dagli enti locali, infatti "non preclude l'utilizzo del c.d. "avviso integrativo" per rettificare quelli successivi".

Fonte: Italia Oggi n. 147 del 20/10/2023 pag. 43

Autore: Sergio Trovato

Agenzia Entrate: scadenze per la rottamazione-quater

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato [un comunicato, del 19 ottobre](#), in cui riepiloga le prossime scadenze per la definizione agevolata (“Rottamazione-quater”): per mantenere i benefici è necessario effettuare il versamento della prima o unica rata entro il 31 ottobre 2023, con una tolleranza di 5 gg. per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 6 novembre 2023; la scadenza successiva è fissata al 30 novembre 2023, mentre le restanti rate andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella [Comunicazione delle somme dovute](#) (anche per tali scadenze valgono i 5 giorni di tolleranza). L'Agenzia ricorda che in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Fonte: Entionline del 20/10/2023

Agenzia Entrate: rendita catastale delle centrali eoliche

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [circolare n. 28/E del 16 ottobre 2023](#), con cui fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla determinazione della rendita catastale per le centrali eoliche, con particolare riferimento alla computabilità nella stima del valore della torre di sostegno dell'aerogeneratore. L'Agenzia ha riassunto i contenuti della circolare in un [articolo del 16 ottobre](#).

Fonte: Entionline del 18/10/2023

Revisione disciplina IRPEF: il testo del decreto attuativo del primo modulo di riforma fiscale

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un [Decreto Legislativo](#) di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il decreto introduce norme finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:

- garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'unica aliquota d'imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;
- conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Si interviene con disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche volte a rimodulare, per il solo anno 2024, le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell'imposta lorda.

In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:

- 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35 per cento per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43 per cento per i redditi che superano 50.000 euro.

Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro. In tal modo, si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del trattamento integrativo, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.

Inoltre, si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.

Fonte: Perksolution del 17/10/2023

Cgt2 Sicilia: esenzione enti no-profit e utilizzo indiretto dell'immobile

Nella [sentenza n. 7689 del 20 settembre 2023](#) la Corte di giustizia tributaria della Sicilia, riformando la sentenza di primo grado, riconosce il diritto all'esenzione Ici di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992 in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte di un ente non commerciale: nel caso specifico, la contribuente è una società immobiliare non operativa priva in concreto dello scopo di lucro, non avendo mai dichiarato utili, interamente posseduta da una società cooperativa immobiliare, a sua volta posseduta al 92% da un'associazione che svolge attività assistenziale senza scopo di lucro, che è la utilizzatrice dell'immobile, e dal suo fondatore, mentre per il restante 8% è posseduta da degli operatori sociali, situazione da cui i giudici evincono l'assoluta compenetrazione fra i due enti e l'assenza di scopo lucro, a differenza di quanto accade, ad esempio, quando una società commerciale dia in locazione l'immobile ad un ente non commerciale che svolge le attività previste dalla legge o quando un ente non commerciale dia in comodato l'immobile ad un ente che svolge solo apparentemente attività assistenziali, in realtà retribuite.

Fonte: Entionline del 17/10/2023

Gestione del Territorio

Enti, una montagna di fondi

I territori montani e parzialmente montani possono accedere agli oltre 200 milioni di Euro a loro dedicati per il 2023.

La legge di bilancio per il 2022 ha disposto la creazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane che è finalizzato alla promozione e alla realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, e prevede misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome.

Con il decreto del Ministro degli affari regionali e le autonomie del 4 agosto 2023, sono stati individuati i criteri di ripartizione del fondo, gli ambiti d'intervento, i termini per le rendicontazioni e le condizioni di revoca.

I territori montani e parzialmente montani, pertanto, possono accedere agli oltre 200 milioni di Euro a loro dedicati per il 2023. Una parte dei fondi (oltre 109 milioni di Euro) è destinata prioritariamente a finanziare misure di prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani.

Le regioni dovranno trasmettere le richieste di finanziamento in formato elettronico all'indirizzo affariregionali@pec.governo.it entro il 18 dicembre 2023.

Fonte: Italia Oggi n. 147 del 20/10/2023 pag. 45

Autore: Massimiliano Finali

Arera: versamento del contributo e comunicazione dei dati

Con un [comunicato del 16 ottobre](#) l'Arera ha pubblicato la [deliberazione n. 395/2023/A del 12 settembre 2023](#), in cui ha stabilito la misura dell'aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti; il contributo 2023 deve essere versato entro il 15 novembre 2023; dal comunicato sono scaricabili anche le istruzioni tecniche per il versamento e per la comunicazione dei dati, da effettuare, quest'ultima, entro il 15 gennaio 2024.

Fonte: Entionline del 18/10/2023

Piani urbani ai raggi X

Il Governo chiede alle città metropolitane di fornire, "entro cinque giorni lavorativi", una dettagliata scheda di ricognizione sullo stato di avanzamento degli interventi.

Per i Piani urbani integrati, l'[allegato 3 del decreto interministeriale 22/4/2022](#), stabilisce, all'articolo 2 recante "Termini di attuazione del progetto, milestone e target", che i singoli soggetti attuatori si impegnano ad aggiudicare i lavori entro il 30 luglio 2023.

Si dovrebbero, dunque, verificare, caso per caso, i soli interventi effettivamente in ritardo sulla tabella di marcia, con riferimento ai quali ipotizzare, di conseguenza, un rifinanziamento su altri fondi.

Il governo, invece, ha previsto, in caso di rimodulazione presentata a fine luglio, lo stralcio di tutti i 2,5 miliardi dal PNRR, che verrebbero ricollocati o sul fondo di sviluppo e coesione, o sul piano nazionale complementare o, ancora, su altre risorse di provenienza comunitaria.

Alle città metropolitane viene chiesto di inserire e aggiornare tempestivamente tutte le informazioni relative all'avanzamento procedurale e finanziario dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio ReGiS. Inoltre, per le procedure di accordo quadro gestite da Invitalia, si chiedono le informazioni sulla sottoscrizione degli Ordini di Attivazione (ODA) da parte dell'ente attuatore e dell'operatore economico, per verificare l'effettiva attivazione dei lavori, anche in appalto integrato e, dunque, valutare l'effettiva realizzabilità dell'obiettivo di conclusione dei lavori entro il giugno 2026.

Fonte: Italia Oggi n. 242 del 14/10/2023 pag. 27

Autore: Matteo Barbero

Personale

Decreto: aumento sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro

Nella G.U. n. 242 del 16 ottobre è stato pubblicato il [D.M. 20 settembre 2023](#), che stabilisce la rivalutazione del 15,9%, a decorrere dal 1° luglio 2023, delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 81/2008.

Fonte: Entionline del 18/10/2023

Pensioni, a novembre aumento dello 0,8%. Più gli arretrati

L'anticipo del conguaglio della rivalutazione comporta, dal prossimo mese, una pensione più pesante.

Il decreto legge collegato alla Manovra 2024 prevede l'anticipo, da parte dell'Inps, del conguaglio della rivalutazione per l'anno 2022 che, originariamente, era previsto per gennaio 2024. La rivalutazione (tecnicamente si chiama perequazione) consiste nell'operazione di adeguamento degli importi delle pensioni al costo della vita, per proteggere il potere d'acquisto.

A novembre, pertanto, i pensionati riceveranno gli assegni aggiornati più gli arretrati dei 10 mesi del 2023.

L'aumento, pari allo 0,8%, ossia alla differenza tra l'indice provvisorio già applicato (7,3%) e quello definitivo (8,1%), spetterà per intero alle pensioni fino a 2.101 Euro mensili e, in misura ridotta, a quelle d'importo superiore.

Pertanto, ad esempio, una pensione di 1.000 Euro sarà aggiornata a 1.008 euro con il riconoscimento di 80 Euro per arretrati da gennaio a ottobre 2023.

Fonte: Italia Oggi n. 245 del 18/10/2023 pag. 33

Autore: Daniele Cirioli

Freno alla pensione anticipata

Manovra 2024: dal prossimo anno scompariranno Ape sociale, Opzione Donna e Quota 103; al loro posto una sola uscita flessibile con età minima di 63 anni in tutte le ipotesi di pensionamento anticipato.

Il pacchetto di misure che fanno parte della manovra 2024 presenta alcune importanti novità in materia di pensioni. A partire dal prossimo anno, infatti, ci sarà una stretta sui prepensionamenti e scompariranno Ape sociale, Opzione Donna e Quota 103. Al loro posto ci sarà una sola e nuova "uscita flessibile" con un meccanismo di bonus malus, rispettivamente, a chi posticipa o anticipa la pensione.

I requisiti sono: età minima di 63 anni in tutte le ipotesi di pensionamento anticipato; almeno 35 anni di contributi per le donne, 36 anni per caregiver, disoccupati, lavori gravosi e disabili e 41 anni per gli altri casi.

Per quanto riguarda il pensionamento ordinario dei lavoratori giovani - quelli appartenenti al regime contributivo che hanno iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 - va invece segnalata una buona notizia: infatti, scomparirà il requisito relativo all'importo minimo della pensione maturata, pari a 1,5 volte l'assegno sociale, per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Fonte: Italia Oggi n. 244 del 17/10/2023 pag. 23

Autore: Daniele Cirioli

Scuola, al via assunzione di nuovo personale Ata

Al via le assunzioni di nuovo personale Ata nelle scuole. Grazie a uno stanziamento di 50 milioni di euro il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha autorizzato le scuole a stipulare nuovi contratti a partire dal 16 ottobre fino a fine anno. Grazie a questo intervento, ogni scuola italiana potrà disporre di un'unità aggiuntiva di personale Ata, per un totale di 2.948 assistenti tecnici e amministrativi e 4.235 collaboratori scolastici. "Abbiamo mantenuto l'impegno assunto", ha detto il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, "è un ulteriore intervento che va nella direzione di ridare centralità al personale della scuola tutto".

In ottemperanza agli impegni presi a sostegno del Sud Italia, il Ministro Valditara ha firmato un ulteriore decreto che prevede la ripartizione di 12 milioni di euro a 1.828 scuole del Mezzogiorno ricomprese nell'Agenda Sud. I fondi consentiranno di attivare incarichi temporanei aggiuntivi dal 1 novembre fino alla fine del 2023 per l'assunzione di 355 assistenti amministrativi e tecnici e 1.473 collaboratori scolastici.

"Questi stanziamenti – afferma Valditara – certificano il nostro impegno nel sostenere il personale della scuola e nel colmare finalmente il divario che separa Nord e Sud Italia. Investendo in risorse umane e in progetti mirati costruiremo un sistema scolastico più forte e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze del nostro Paese e di contribuire attivamente al suo sviluppo socio-economico".

Fonte: Perksolution del 16/10/2023

Conferimento incarichi a personale in quiescenza agli uffici di staff di organi politici

Con il [parere n. 938](#) del 11 ottobre 2023 il Dipartimento della Funzione Pubblica – in riscontro ad una richiesta di chiarimenti avanzata dall’Anci sull’applicazione anche agli uffici di staff, ex articolo 90 del Tuel, della possibilità di attribuire incarichi in deroga al divieto previsto per il personale già collocato in stato di quiescenza – ritiene possibile ricondurre nell’alveo dell’ipotesi derogatoria di cui all’articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, la nomina ex art. 90 TUEL dei soli Capi di Gabinetto, intesi come figure di vertice degli uffici di staff all’interno dei regolamenti interni di organizzazione degli enti locali, a condizione che tra le funzioni attribuite non rientrino attività di natura gestionale.

Il comma 3 dell’art. 11 del decreto sopra richiamato introduce un’esclusione dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati che siano già collocati in quiescenza. In particolare, l’esclusione concerne il conferimento di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Il comma, inoltre, esplicita che resta ferma l’applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

Se dal punto di vista funzionale, nulla osta a considerare gli uffici di staff ex articolo 90 TUEL assimilabili agli uffici di diretta collaborazione ministeriali, rimane la problematica circa l’individuazione di quali siano gli “incarichi di vertice” all’interno di tali uffici che, in base al comma 3-bis dello stesso articolo 90 del TUEL, non posso però svolgere attività gestionale neanche quando hanno un trattamento economico parametrato a quello della dirigenza.

Il Dipartimento, nel richiamare le indicazioni della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A, perviene alla conclusione che possa essere ricompresa tra gli incarichi di vertice degli uffici di staff di cui all’articolo 90 TUEL, la figura del Capo di Gabinetto, ove prevista all’interno dei regolamenti di organizzazione degli enti locali, che ha il compito di coadiuvare e supportare il Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sebbene non possa avere un contratto da

dirigente e con le peculiarità retributive e contrattuali che contraddistingue l'ordinamento degli enti locali.

La nota ricorda, infine, si analizzare in concreto, al di là del nomen iuris ad essa attribuito, il contenuto delle prestazioni oggetto dell'incarico, al fine di non incorrere in condotte elusive della disposizione normativa in argomento.

Fonte: Perksolution del 14/10/2023

Polizia Locale - Attività Economiche

Corte di Cassazione: guida in stato di ebbrezza e sanzioni accessorie

Nella [sentenza n. 39720 del 2 ottobre 2023](#) la Corte di Cassazione afferma, in materia di reato di guida in stato di ebbrezza, che, ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b) del C.d.S., all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno, mentre l'art. 186, comma 2-quater, stabilisce che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti e non rileva in senso contrario il fatto che la pena detentiva e quella pecuniaria siano state sostituite con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, del C.d.S., nel qual caso il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione.

Fonte: Entionline del 20/10/2023

Corte di Cassazione: è reato scappare durante il verbale

Nella [sentenza n. 41138 del 21 settembre 2023](#), depositata il 10 ottobre 2023, la Corte di Cassazione si occupa del caso di un automobilista il quale, dopo essere stato sottoposto ad accertamento con l'etilometro e mentre era in corso la redazione del verbale, risalito nell'auto la metteva in moto e, al tentativo dell'agente di fermarlo, lo colpiva spingendolo: la Corte ricorda che integra il reato di cui all'art. 337 c.p. qualsiasi condotta (tra le quali rientra, appunto, quella oggetto del ricorso), di carattere minatorio e/o violento, che si traduca in un atteggiamento volto ad impedire, intralciare o compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto di ufficio o di servizio da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e, quindi, la condotta oppositiva che si realizza mentre è in corso la verbalizzazione delle operazioni compiute e dei risultati che ne sono conseguiti.

Fonte: Entionline del 19/10/2023

Ministero Trasporti: installazione delle strutture portasci e portabiciclette

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la [circolare n. 30187 del 12 ottobre 2023](#), con cui fornisce chiarimenti sulla circolare 25981/2023, relativa alla determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.

Fonte: Entionline del 18/10/2023

Servizi Demografici

Separazione e divorzio insieme

In una recente pronuncia, la Corte di cassazione ha affermato che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".

Il caso riguarda una coppia che si era separata chiedendo la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e l'affido della figlia. Intanto erano decorsi sei mesi ed era maturato il termine per il divorzio, quindi i due avevano chiesto sia la separazione che il divorzio.

Il Tribunale ha rimesso la complessa questione alla Suprema Corte di cassazione che ha deciso nel senso dell'ammissibilità della domanda proposta in accordo dai due coniugi.

Con [sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023](#), i giudici hanno ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale sulle questioni di diritto molto complesse, colmando un vuoto normativo. Secondo i giudici, dopo la riforma Cartabia, se decorsi i termini di legge per il divorzio, è possibile per i coniugi presentare un ricorso congiunto per avere separazione e divorzio.

Fonte: Italia Oggi n. 244 del 17/10/2023 pag. 30

Autore: Debora Alberici

Unione Provinciale Enti Locali – Italia

Reg. n° 431 Trib. Varese

Ente iscritto all'albo degli operatori accreditati per la formazione della Regione Lombardia,
ai sensi della d.g.r. n. 6696 del 18/07/2022 e decreti attuativi, con n. 1360 del 05/07/2023

